

N. R.G. 1987/2024



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE**

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa MARIANNA GALIOTO	Presidente
dott. LORENZO ORSENIGO	Consigliere rel.
dott.ssa CRISTINA RAVERA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di impugnazione di lodo arbitrale nazionale iscritta al r.g. **1987/2024** promossa

DA

Parte_1 (P.IVA *P.IVA_1* C.F. *P.IVA_2*), rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Riccadonna (PEC *Email_1* , e dall'avv. Fabrizio Tomaselli (PEC *Email_2* , nel cui studio in Brescia, via Carlo Zima, 5, ha eletto domicilio, come da procura in atti.

IMPUGNANTE

CONTRO

Controparte_1 (C.F. e P.I. *P.IVA_3*), difesa e rappresentata dall'Avv. Enzo Adamo (PEC: *Email_3* del Foro di Bergamo, associato dello *Parte_2* , elettivamente domiciliata presso il predetto studio legale, sito in Bergamo, alla Via Taramelli n. 50, come da procura in atti.

OGGETTO: Impugnazione di lodi nazionali (art. 829 c.p.c.)

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per Parte_1 **- Parte impugnante:**

“Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così pronunciare:

IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: per tutti i motivi esposti nell’atto di citazione in appello, dichiarare la nullità del Lodo Arbitrale emesso in Milano in data 11.12.2023 dal Collegio Arbitrale composto dagli avv.ti Giuliano Berti Arnoaldi Veli (Presidente), Prof. Avv. Vincenzo De Stasio e Avv. Pietro Moro e, per l’effetto, in riforma del Lodo Arbitrale medesimo, così decidere:

- accertare e dichiarare la legittimità della delibera di esclusione dell’appella dalla società cooperativa agricola Parte_1 adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 03.10.2022 e comunicata al socio a mezzo posta elettronica certificata in data 25.10.2022.

- respingere l’appello incidentale subordinato svolto dall’appellata, in quanto infondato in fatto e in diritto.

In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, sia del presente giudizio che del precedente giudizio di arbitrato”

Per Controparte_1 **- Parte impugnata:**

“Piaccia all’Ecc.ma Corte d’Appello di Milano, previa ogni declaratoria del caso e di legge, ogni contraria istanza, eccezione, produzione, deduzione e conclusione respinta, così giudicare:

In via principale:

- rigettare integralmente, per tutto quanto esposto in narrativa, l’appello promosso dalla Parte_1 e, per l’effetto, confermare, in ogni sua parte, il CP_2.

In via incidentale e subordinata:

- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell’appello promosso dalla [...] Parte_1, dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, la nullità del Lodo e, conseguentemente, riformarlo, nella parte in cui viene riconosciuto il credito di Parte_1, e, accertata preliminarmente, l’invalidità della delibera di esclusione della

Controparte_1 dalla compagine sociale della [...] *Parte_1*, da quest'ultima assunta il 03 ottobre 2022 e poi comunicata alla *Controparte_1* in data 25 ottobre 2022, per l'insussistenza della morosità di cui all'art. 9, lett. d, dello Statuto, dichiarare, per l'effetto, la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità della predetta contestata delibera di esclusione, adottando tutti quei provvedimenti che si renderanno necessari per eliminare materialmente gli effetti dell'atto caducato.

In ogni caso:

- con ogni più ampia riserva di ulteriormente precisare, argomentare, contestare, eccepire, produrre e meglio dedurre, sia nel merito che anche in via istruttoria, entro i termini di legge;
- compenso e spese tutte del presente giudizio interamente rifiuti"

IN FATTO E IN DIRITTO

La *Parte_1* (di seguito anche *Parte_1* o *Parte_1*) ha proposto impugnazione avverso il lodo arbitrale in materia societaria emesso in Milano in data 11/12/2023 con il quale il Collegio arbitrale - nell'ambito di un procedimento arbitrale promosso (dinanzi alla Camera arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione istituita presso la *Controparte_3*) dalla *Controparte_1* (di seguito anche *Controparte_1* [...] o *Controparte_1* per impugnare la delibera della *Parte_1* [...] del 3/10/2022, con la quale era stata disposta l'esclusione della [...] *Controparte_1* dalla compagine sociale della *Parte_1* - in accoglimento dell'impugnazione proposta, ha dichiarato la nullità di tale delibera ed ha disposto la compensazione delle spese di difesa tra le parti.

Vicende processuali

1) *Controparte_4*, con delibera assunta nella seduta del CdA del 3/10/2022 e comunicata in data 25/10/2022, aveva deliberato, ai sensi dell'art. 9 lett. D dello Statuto,

l'esclusione dalla compagine societaria del proprio socio **Controparte_1** per la considerevole morosità da questa accumulata, pari ad euro 177.534,74.

La **Controparte_1** introducendo il procedimento arbitrale per opporsi alla delibera di esclusione, contestava la morosità ad essa addebitata sostenendo di essere a sua volta creditrice verso **Parte_1** per somme superiori che opponeva in compensazione.

I controcrediti opposti da **Controparte_1** in compensazione erano costituiti:

A) da un controcredito di euro 79.711,44, quale residuo dovuto per la quota del capitale sociale sottoscritta da **Parte_1** in **Controparte_1**

B) da un controcredito di euro 99.018,92 per servizi resi e basato su fatture, di cui:

i) euro 82.350,00 per servizi resi in forza del contratto di assistenza amministrativa per il periodo da gennaio 2020 a marzo 2022;

ii) euro 16.668,92 per il contributo spese di irrigazione.

2) Il Collegio arbitrale, con il lodo impugnato in questa sede, ha, anzitutto, chiarito che l'esistenza del credito di **Parte_1** per l'importo di euro 177.534,74 (su cui era stato basato il provvedimento di esclusione) poteva dirsi adeguatamente provato in quanto *“fondato su fatture regolarmente emesse e confermate testimonialmente dal sig. **Testimone_1**, testimone comune alle parti, che ebbe a lavorare in qualità di contabile per entrambe le cooperative, essendo alle dipendenze di **Controparte_1** e a curare la elaborazione delle schede/partitario nelle quali era annotato il credito complessivamente qui fatto valere”*.

Quanto alle ragioni di controcredito eccepite in compensazione da **Controparte_1** sub A) ha ritenuto, a fronte delle contestazioni di **Parte_1**, che vi erano “in atti documenti che facevano propendere per la fondatezza della tesi di **CP_1**, quali:

- la iscrizione a bilancio da parte di **Parte_1** della partecipazione in **Controparte_1** fra le immobilizzazioni finanziarie per € 100.000,00;

- il fatto che da **Parte_1** fosse stata offerta, in parziale pagamento della partecipazione, una cessione di crediti verso soci;

- il fatto che dal verbale di trasformazione della società semplice in **Controparte_5** risultava deliberato un aumento di capitale di € 1.200.000,00 suddiviso fra i 12 soci con attribuzione a ciascuno di essi di una quota di € 100.000,00;

- il fatto che tutti i testi sentiti in causa erano stati concordi nel riferire come non controverso che la partecipazione di **Parte_1** in **Controparte_1** ammontasse ad € 100.000,00.

Quanto ai controcrediti basati su fatture eccepiti in compensazione sub B):

i) per ciò che riguarda il controcredito per 82.350,00 per servizi resi in forza del contratto di assistenza amministrativa per il periodo da gennaio 2020 a marzo 2022, ha rilevato:

- che fra le parti era intercorso nel 2015 un “contratto di affidamento di servizi” di durata annuale rinnovabile tacitamente di anno in anno in forza del quale **Controparte_1** aveva assunto l’impegno di curare la tenuta della contabilità e servizi accessori a favore di **Parte_1**, con un compenso inizialmente fissato in euro 60.000,00 e poi ridotto ad euro 30.000,00;

- che di tali attività si era occupato il sig. **Tes_1**, dipendente di **Controparte_1** che aveva confermato la sua attività in sede di prova testimoniale;

- che, per quanto **Parte_1** avesse inviato disdetta scritta al contratto per la scadenza del 31/12/2019, tuttavia, era emerso che il sig. **Tes_1**, sempre come collaboratore di [...]

- CP_1** aveva continuato a curare la contabilità di **Parte_1** sino al mese di marzo 2022, allorchè **Parte_1** aveva assunto una giovane impiegata per curare la contabilità e

- Controparte_1** aveva consegnato a **Parte_1** tutta la documentazione contabile;

- che, pertanto, doveva ritenersi *“conforme a giustizia che tale attività sia remunerata, non in esecuzione del contratto, che era stato disdettato, ma in applicazione degli artt. 2028 e 2031 c.c., considerando equo il compenso fatturato da CP_1 sulla scorta di quanto pattuito per gli anni precedenti”*;

ii) per ciò che riguarda il controcredito di euro 16.668,92 per il contributo spese di irrigazione, ha rilevato:

- che il testimone **Testimone_1** aveva confermato le fatture emesse per le campagne annuali di irrigazione chiarendo i criteri di calcolo;

- che, peraltro, **Parte_1** aveva eccepito che la fattura più risalente (n. 140 del dicembre 2019) per l’importo di euro 2.274,44 era stata pagata per compensazione; che tale circostanza non era stata contestata ed era riscontrata dai documenti prodotti;

- che, pertanto, dedotta tale somma, il credito a tale titolo vantato doveva essere ridotto ad euro 14.394,48.

Il collegio arbitrale, a fronte delle contestazioni in proposito svolte da **Parte_1**, ha, quindi, ritenuto possibile la compensazione eccepita dalla **Controparte_1** in

quanto i controcrediti da questa vantati non risultavano contestati in un qualche diverso giudizio (Cass. SS. UU. 23225/2016).

Infine, il collegio arbitrale, tenuto conto che, a seguito della compensazione, residuava un credito in favore di *Parte_1* di soli euro 1.078,82, ha ritenuto che, anche alla luce della previsione di cui all'art. 9 lett. d) dello Statuto, non fosse configurabile un inadempimento di *Controparte_1* di gravità tale da giustificare l'esclusione dalla compagine sociale.

3) La *Parte_1*, proponendo impugnazione, ha chiesto di dichiarare la nullità del Lodo Arbitrale per i seguenti motivi:

i) Nullità del lodo per violazione del rispetto del principio del contraddittorio art. 101 C.p.c. e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato art. 112 c.p.c.

ii) Nullità del lodo per violazione e/o falsa applicazione degli art. 2028 e 2031 Cod. Civile.

iii) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 Cod. Civile e 116 C.p.c.

iv) nullità del lodo per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 Cod. Civile e 116 C.p.c.

L'impugnante ha, quindi, chiesto di dichiarare la nullità del Lodo Arbitrale e di accertare e dichiarare la legittimità della delibera di esclusione dell'appellata dalla società cooperativa agricola *Parte_1* adottata dal Consiglio di Amministrazione della medesima in data 03.10.2022 e comunicata al socio, a mezzo posta elettronica certificata, in data 25.10.2022".

4) Si è costituita in giudizio la *Controparte_1* la quale, eccependo l'infondatezza dell'impugnazione, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione e la conferma del lodo impugnato.

Infine, la *CP_1* *Controparte_1* in via di "Appello incidentale subordinato (art. 343 c.p.c.)", ha chiesto che "nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'Appello di *Parte_1*", fosse dichiarata la "riforma del Lodo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., nella parte in cui il Collegio Arbitrale ha accertato il credito di controparte, in relazione alle fatture di cui ai Docc. da 2 a 7 della memoria difensiva di *Parte_1* del 20 gennaio 2023, qui allegata *sub* Doc. 6 dell'Appellante, ovvero quelle sulla base delle quali quest'ultima ha fondato la contestata Delibera".

5) Sulle conclusioni delle parti, in epigrafe riportate, la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

6) Con il proprio primo motivo di impugnazione, l'impugnante *Parte_1*, deducendo la nullità del lodo per violazione del rispetto del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., ha censurato il lodo arbitrale nella parte in cui ha riconosciuto un credito in favore di *Controparte_1* per l'attività di tenuta della contabilità per il periodo successivo alla disdetta da essa intimata per il 31/12/2019.

Al riguardo, l'impugnante ha richiamato:

- che *Controparte_1* aveva sostenuto che il credito di € 82.350,00, oggetto delle proprie fatture n.ro 71/2020, 90/2021 e 11/2022, posto in compensazione con quello di *Parte_1*, era sorto per le prestazioni pattuite e rese in forza del contratto di affidamento servizi stipulato tra le parti in data 02.01.2015;
- che, pertanto, il compenso per gli anni 2020 e 2021 era stato determinato da *CP_1* in base a quanto stabilito nel contratto (€ 30.000,00 oltre Iva), mentre, per l'anno 2022, era stato riproporzionato sino al mese di marzo 2022, data in cui, secondo *Controparte_1* erano definitivamente cessate le prestazioni svolte a favore di *Parte_1*;
- che la fonte del credito era stata, quindi, individuata da *Controparte_1* nel citato contratto;
- che, peraltro, era stato accertato in giudizio dal Collegio Arbitrale che il menzionato rapporto negoziale si era concluso il 31.12.2019 a seguito della rituale disdetta inviata da *Parte_1* a *CP_1*;
- che, a tal punto, il Collegio arbitrale, in violazione del principio del contraddittorio e dell'altro dovere di corrispondenza tra il "chiesto e pronunciato", ha travalicato i limiti della domanda proposta da *CP_1* giungendo a riconoscere il corrispettivo di cui alle citate fatture non sulla scorta del negozio dedotto in giudizio (tale era stata la domanda), bensì come compenso dovuto per una presunta "negotiorum gestio" da parte di *CP_1* che aveva, però, ad oggetto solo alcune delle originarie prestazioni del contratto non più vigente tra le parti.

Al riguardo, l'impugnante ha dedotto che, trattandosi di arbitrato rituale e sottoposto per il suo funzionamento alle regole del Codice di procedura civile, il collegio arbitrale non avrebbe potuto "modificare i fatti costitutivi e lesivi delle domande delle parti, accogliendo la domanda di *CP_1* sotto un diverso profilo, mai dedotto nel corso del giudizio"; che "tale violazione da

parte del Collegio ha avuto un riflesso immediato sulla lesione di altro fondamentale principio a cui deve ispirarsi ogni procedimento, anche di natura arbitrale, ossia quello del contraddittorio”, ciò in quanto “la difesa di *Parte_1* ha potuto esplicitare le proprie difese, evidentemente, solo in relazione alla natura delle domande che la propria controparte processuale aveva ritualmente introdotto nel giudizio, senza, ovviamente, prendere posizione sull’istituto della “negotiorum gestio”, adoperato dal Collegio per riconoscere il credito reclamato da *CP_1* .

6.1) La *Controparte_1* ha contestato tale motivo di impugnazione sostenendo che, nel caso, non vi sarebbe stata “alcuna violazione del principio sancito dall’art. 112 c.p.c.: da un lato, infatti, v’è la Domanda di Arbitrato, con la quale *Controparte_1* ha chiesto che venisse accertata l’invalidità della Delibera e, per l’effetto, dichiarata la sua nullità, per insussistenza dei presupposti statutari e/o di legge, e, dall’altro lato, v’è il Lodo, con il quale il Collegio Arbitrale, senza travalicare rispetto alle istanze di *Controparte_1* ha accolto l’impugnazione e, per l’effetto, dichiarato nulla la Delibera. Altrettanto infondata è la contestata violazione del principio del contraddittorio, di cui all’art. 101 c.p.c. Sul punto, l’Appellante lamenta che il Collegio Arbitrale avrebbe accolto la domanda di *Controparte_1* e riconosciuto il corrispettivo di € 82.350,00, di cui alle fatture da quest’ultima esibite in atti (credito peraltro ammesso dalla stessa *Parte_1* , come da proprio partitario al 31 dicembre 2021, di cui al Doc. 25 della Domanda di Arbitrato), sulla base, non del Contratto, ritenuto risolto dal 31 dicembre 2019, ma come compenso dovuto per una presunta “negotiorum gestio”, da parte di *Controparte_1* i cui fatti non sarebbero mai stati dedotti in giudizio, per il che l’impossibilità per *Parte_1* di replicare.

Trattasi di censura che non trova però conferma alcuna negli atti di cui al Giudizio Arbitrale.

Contrariamente a quanto afferma controparte, la circostanza secondo cui, dopo la disdetta di *Parte_1* del 31 dicembre 2019 (23), *Controparte_1* ha continuato a rendere i Servizi a controparte, che nulla ha mai opposto, sino al 31 marzo 2022, allorquando cioè veniva riconsegnata tutta la documentazione di cui all’incarico sin lì espletato (24), è stata: (i) sin da subito dedotta e provata in giudizio dall’odierna esponente (25) che, a suffragio del proprio credito di € 82.350,00, esibiva, non solo la documentazione comprovante l’effettiva erogazione dei Servizi anche nel periodo 01 gennaio 2020 - 31 marzo 2022, ma anche il riconoscimento del debito di cui già citato Doc. 25 della Domanda di Arbitrato; (ii) ampiamente

dibattuta dalle parti nel Giudizio Arbitrale e, quindi, anche dalla stessa *Parte_1* che prendeva posizione sulla circostanza; (iii) trattata all'udienza dell'08 novembre 2023, con l'escussione dei testi ammessi e l'interpello del legale rappresentante di *Parte_1* (26)".

7) Con il proprio secondo motivo di impugnazione, l'impugnante *Parte_1*, deducendo la nullità del lodo per violazione e/o falsa applicazione degli art. 2028 e 2031 Cod. Civile, ha sostenuto che ove si "dovesse disattendere il superiore motivo di nullità, la decisione del Collegio Arbitrale andrà, comunque, riformata per la non corretta applicazione delle norme che disciplinano la comunemente nota negotiorum gestio".

Al riguardo, l'impugnante ha, anzitutto, richiamato che la "negotiorum gestio" secondo lo schema delineato dall'art. 2028, si caratterizza per la sussistenza di un requisito di ordine soggettivo e di quattro di ordine oggettivo, solitamente così individuati: a) l'intenzione di gestire un affare altrui; b) la spontaneità dell'intervento; c) l'impossibilità di intervenire da parte del diretto interessato; d) l'alienità dell'affare; e) l'utilità dell'inizio della gestione.

L'impugnante ha quindi, dedotto che "*CP_1* ha proseguito nella gestione degli adempimenti amministrativi di *Parte_1*, seppur non integralmente, ritenendo di essere tenuta a farlo in forza del contratto d'assistenza amministrativa stipulato tra le due cooperative nel 2015.

CP_1 in termini diversi, non ha svolto spontaneamente le attività dichiarate dal testimone, sig. *Testimone_1*. Il requisito della spontaneità era sicuramente carente nella condotta di *CP_1*. Nemmeno ricorreva l'altro elemento, ossia l'absentia domini, in quanto la soc. *Parte_1* non era certo impossibilitata a compiere quelle attività descritte dal testimone [...]. *Tes_1*, che *CP_1* ha effettuato dopo la conclusione del rapporto.

La mancanza anche di uno solo degli elementi indispensabili a configurare la gestione d'affari altrui ha determinato un'erronea qualificazione giuridica da parte del Collegio, il quale non poteva, di conseguenza, inquadrare le prestazioni che *CP_1* aveva eseguito dopo la cessazione del contratto di assistenza amministrativa nell'istituto della gestione di affari altrui".

L'impugnante ha aggiunto, inoltre, che il Collegio "non solo ha errato nella qualificazione del rapporto, ma altresì a riconoscere un compenso a *CP_1* per la tenuta della contabilità di *CP_6*", in quanto l'art. 2031 c.c., ove ricorrano tutti gli altri presupposti sopra illustrati, non consente al gestore di ottenere il compenso ma "il rimborso delle spese necessarie ed utili affrontate durante la gestione".

7.1) La *Controparte_1* ha contestato tale motivo di impugnazione richiamando che “con la sopra citata disdetta, *Parte_1*, non solo non chiedeva a *Controparte_1* la restituzione della documentazione tutta, tra cui anche i registri contabili e fiscali, indispensabile e necessaria per l’espletamento delle attività di cui ai Servizi, ma ulteriormente dichiarava anche di rendersi disponibile a valutare nuove proposte per la prosecuzione delle attività medesime (*rectius*: i Servizi); da ciò, quindi, da un lato, la materiale impossibilità di controparte a compiere personalmente l’affare, perché priva della necessaria documentazione, lasciata nelle mani di *Controparte_1* e, dall’altro lato, l’assunzione spontanea, da parte di quest’ultima, dell’affare, con la prosecuzione delle attività gestorie. Tutto ciò senza poi dimenticare, come accertato sia documentalmente che mediante l’escussione dei testi (29), che, anche dopo l’invio della citata disdetta, *Parte_1* ha continuato a beneficiare delle attività rese in suo favore da *Controparte_1* senza nulla mai opporre e senza nulla mai contestare”.

8) Con il proprio terzo motivo di impugnazione, l’impugnante *Parte_1*, deducendo la nullità del lodo per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 Cod. Civile e 116 C.p.c., ha lamentato che *Controparte_1* non avrebbe dimostrato di aver eseguito, dopo la cessazione del contratto di assistenza amministrativa, tutte le prestazioni che avrebbe dovuto eseguire secondo contratto di assistenza amministrativa disdetto da *Parte_1*; che tale prova non potrebbe dirsi raggiunta dal contenuto generico della deposizione resa dal teste *Tes_1*; che, pertanto, la decisione arbitrale sarebbe errata “non solo nel riconoscimento del corrispettivo pattuito in contratto in favore di *CP_1* per un titolo giuridico mai dedotto nel giudizio e neanche applicabile al caso di specie stessa (*negotiorum gestio*) ma soprattutto perché, nella migliore delle ipotesi, non sarebbero state comunque eseguite le prestazioni tutte previste dalle parti nel citato contratto, con ogni conseguenza in tema di determinazione del relativo compenso”.

8.1) *Controparte_1* ha contestato tale motivo di impugnazione deducendo che, “in realtà la prova testimoniale (e anche quella documentale, di cui si dirà in prosieguo) dimostra l’esatto contrario e cioè la completa esecuzione delle prestazioni da parte di *Controparte_1*; che, infatti, “il citato testimone, sentito sui capitoli di prova n. 1, n. 3 e n. 4 di *Controparte_1* e rammostrato il contenuto del Contratto, con l’indicazione specifica delle attività oggetto di esecuzione, conferma l’erogazione dei Servizi anche per gli anni 2020, 2021 e primo

trimestre 2022”; che, inoltre, dalla documentazione prodotta “emerge, con tutta evidenza, a riprova dell’infondatezza delle censure avversarie, l’espresso riconoscimento del debito, poi certificato dal Collegio Arbitrale, di cui al partitario di *Parte_1* al 31 dicembre 2021 (recante la scheda contabile proprio con il debito contratto a quella data, nei confronti di [...] *CP_1* (30), da cui la perfetta cognizione e debita annotazione contabile del debito nei confronti di *Controparte_1* per complessivi € 83.406,00, di cui, guarda caso, € 82.350,00, per il compenso dei Servizi resi dal 2020 al primo trimestre 2022, sino, cioè, alla riconsegna della documentazione”.

9) Con il proprio quarto motivo di impugnazione, l’impugnante *Parte_1*, deducendo un ulteriore profilo di nullità del lodo per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 Cod. Civile e 116 C.p.c., ha svolto una censura analoga a quella sollevata nel motivo precedente criticando il lodo ove questo ha ritenuto dimostrato il credito, anch’esso posto in compensazione da *Controparte_1* per l’importo di € 14.394,48, con riguardo alle spese relative alle campagne irrigue degli anni 2020, 2021 e per la pulitura fossi anno 2022, oggetto delle fatture n.ro 93/2020, 65/2021, 44/2022 e 67/2022.

L’impugnante ha, quindi, concluso nel senso che “l’accoglimento dei motivi d’appello rivolti al lodo determina come conseguenza diretta ed immediata che l’invocata morosità di *CP_1* doveva ritenersi, a tutti gli effetti, sussistente all’atto della sua esclusione dalla compagine sociale. Infatti, escludendo i crediti contestati di € 82.350,00 e di € 14.394,48 per le ragioni sopra illustrate e ritenendo compensabile solo quello derivante dal residuo capitale che *CP_6* doveva versare a *CP_1* per la sottoscrizione della partecipazione in quest’ultima, pari ad € 79.711,44, l’appellata risultava debitrice, al momento della sua esclusione, nei confronti dell’appellante dell’importo di € 97.823,30”.

L’impugnante, al riguardo, ha richiamato l’art. 9 dello statuto societario di *Parte_1* che stabiliva che l’esclusione, deliberata dall’Organo Amministrativo, oltre nei casi previsti dalla legge, poteva avvenire nei confronti del socio che, come recita la previsione della lettera d): *“previa intimazione, da parte dell’Organo Amministrativo, con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti dovuti alla Cooperativa a qualsiasi titolo”*.

Secondo l'impugnante, la morosità del socio avrebbe dovuto consentirne l'esclusione senza "che vi sia un'indagine finalizzata a valutare la gravità dell'inadempimento, come, invece, ha sostenuto controparte nel corso del giudizio arbitrale"

In ogni modo, secondo l'impugnante, "ricorreva, senza timore di smentita, tale requisito, poiché la condotta del socio che si renda inadempiente al pagamento dell'ingente importo di € 97.823,30 non può qualificarsi che grave".

9.1) *Controparte_1* ha contestato anche il quarto motivo di doglianza avversario relativo al riconosciuto credito di *Controparte_1* per l'importo di € 14.394,48, riferito alle spese delle campagne irrigue degli anni 2020 e 2021 e della pulizia fossi dell'anno 2022, di cui alle fatture n. 93/2020, n. 65/2021, n. 44/2022 e n. 67/2022, ribadendo, quindi, che, in assenza di qualsiasi morosità, non vi sarebbero stati i presupposti per disporre l'esclusione del socio.

10) Ad avviso della Corte l'impugnazione è infondata e va respinta per le seguenti considerazioni.

Va, anzitutto, richiamato, in generale, che, ai sensi dell'art. 829 c.p.c., l'impugnazione del lodo per nullità ha carattere di impugnazione limitata, in quanto ammessa solo per far valere *errores in iudicando* ed *errores in procedendo* entro i confini dettati dalla norma suddetta.

Il Giudice d'appello, infatti, può pervenire a una pronuncia di nullità del lodo solo in base a una serie limitata di vizi puntualmente elencati all'art. 829 c.p.c. E, poiché si tratta di un mezzo di impugnazione "*a critica vincolata*", solo in caso di dichiarata nullità del lodo arbitrale (per uno dei casi indicati dalla norma cit.), ove ciò fosse consentito, sarebbe possibile riesaminare *ex novo* il merito della controversia decisa dagli arbitri.

L'art. 829 c.p.c, pertanto, non dà luogo a un giudizio di appello che autorizzi, in ogni caso, il giudice dell'impugnazione a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri, ma consente esclusivamente il cosiddetto *iudicium rescindens*, consistente nell'accertamento della sussistenza (o meno) di taluna delle nullità previste dalla norma.

Di conseguenza, solamente in ipotesi di giudizio rescindente conclusosi con l'accertamento della nullità del lodo è possibile, a norma dell'art. 830 c.p.c., il riesame di merito della pronuncia arbitrale, che forma oggetto dell'eventuale e successivo *iudicium rescissorium* (*ex multis*, Cass. 11/06/2004 n. 11091).

A tale riesame subordinato di merito è possibile pervenire solo se sia risolta, in via preliminare, la questione della violazione di legge opponibile con l'impugnazione in via di

legittimità (analogamente quanto accade con il ricorso per cassazione ex art. 360 n. 3 c.p.c.) e soltanto alla condizione che, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, sia allegata esplicitamente l'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi. L'impugnazione non è, dunque, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l'inosservanza di legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo e i motivi dedotti devono essere esaminati entro questi soli limiti di ammissibilità, determinati secondo le disposizioni e le regole richiamate.

Va, quindi, richiamato che *“La denuncia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza delle regole di diritto “in iudicando” è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; ne consegue l’inammissibilità del motivo di ricorso con il quale, per mezzo dell’impugnazione per nullità del lodo, si contesti la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale perché tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri”* (Cass. 16304/2024).

Quanto all'adeguatezza della motivazione, va richiamato che l'impugnazione sulla motivazione del lodo è ammessa solo in presenza di una carenza della motivazione tale da integrarne una sostanziale inesistenza, ovvero allorché sussista una *“impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale”* (da ultimo, ex multis, Cass. n. 2747/2021), restando precluso il riesame del merito del giudizio già espresso dall'arbitro.

Inoltre, *“in tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all'art. 829 n. 5 c.p.c., in relazione all'art. 823 n. 3 stesso codice, è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della “ratio” della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un “iter” argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, si da risolversi in una non-motivazione”* (Cass. n. 12321/2018).

Va, poi, richiamato che, nel dedurre i vizi di asserita nullità del lodo impugnato, le parti hanno l'obbligo di attenersi rigorosamente alla regola della necessaria specificità nella formulazione dei motivi, senza la quale non è possibile per il Giudice, e per la parte convenuta, verificare

se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità tassativamente stabiliti dall'art. 829 c.p.c.

Il requisito della necessaria specificità dei motivi, richiesto anche nell'ordinario giudizio di appello dall'art. 342 c.p.c., deve qui intendersi in maniera ancora più rigorosa, essendo la fase rescindente del giudizio di impugnazione del lodo paragonabile al ricorso per Cassazione.

Ciò premesso, va, quindi, detto che l'impugnante *Parte_1*, pur avendo domandato la dichiarazione di nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 c.p.c., tuttavia, ha del tutto omissso di ricondurre le censure, da essa svolte con i propri motivi di impugnazione, ad uno dei casi di nullità previsti dall'art. 829 c.p.c., casi nemmeno menzionati nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.

In ogni modo, va anche detto che quanto meno il primo motivo di impugnazione, espressamente dedicato dall'impugnante a “nullità del lodo per violazione del rispetto del principio del contraddittorio art. 101 c.p.c. e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato art. 112 c.p.c.”, potrebbe essere ricondotto ai casi di nullità previsti dall' art. 829 n. 9 c.p.c. (*“se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio”*) e dall'art. 829 n. 12 c.p.c. (*“se il lodo non ha pronunciato su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti in conformità alla convenzione di arbitrato”*).

Con tale motivo, invero, è stato censurato il lodo sia perché avrebbe riconosciuto in favore di *Controparte_1* (per il periodo da gennaio 2020 a marzo 2022) il compenso, per l'attività amministrativa da questa svolta, a titolo di *negotiorum gestio* invece che in base al titolo contrattuale da questa dedotto a fondamento della propria pretesa; sia perché, nel caso, il contraddittorio difensivo tra le parti si sarebbe svolto, appunto, sulla pretesa creditoria ex adverso vantata a titolo contrattuale e non a titolo di *negotiorum gestio*, con conseguente violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Al riguardo, va segnalato che, per quanto gli arbitri abbiano effettivamente riconosciuto il diritto di *Controparte_1* ad una remunerazione per l'attività amministrativa da questa svolta in favore della *Parte_1*, per il periodo dall'1/1/2020 sino a marzo 2022, riconducendo detta pretesa all'istituto della gestione di affari altrui piuttosto che al titolo contrattuale espressamente invocato da *Controparte_1* tuttavia, gli stessi hanno, poi, ampiamente motivato la propria valutazione misurandosi con la domanda e con le allegazioni

svolte da *Controparte_1* sì da aver rilevato, da un lato, che era “*pacifico che Parte_1 diede disdetta scritta al contratto per la scadenza del 31 dicembre 2019*”; da un altro lato, che, tuttavia, era “*risultato che dopo quella data il sig. Tes_1, sempre in qualità di collaboratore di CP_1 continuò a curare la contabilità di Parte_1, i cui registri erano rimasti presso CP_1 fino a quando gli stessi furono tutti ritirati da Parte_1 in data 31 marzo 2022... All’inizio del 2022, Parte_1 assunse una giovane impiegata appunto per curare la contabilità e il Tes_1 ha dichiarato di essersi prestato inizialmente a insegnare a lei quel che si doveva fare a titolo di cortesia*”.

In ogni modo, quanto ai presupposti per la nullità del lodo arbitrale per violazione del principio del contraddittorio, va richiamato che la Corte di Cassazione ha più volte affermato che “*in tema di giudizio arbitrale, la questione della violazione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto il profilo formale ma nell’ambito di una ricerca volta all’accertamento di una effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire, onde verificare se l’atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l’inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte; ne consegue che la nullità del lodo e del procedimento devono essere dichiarate solo ove nell’impugnazione, alla denuncia del vizio idoneo a determinarle, segua l’indicazione dello specifico pregiudizio che esso abbia arrecato al diritto di difesa*” (Cass. Civ. n. 15785/21; Cass. Civ. n. 18600/2020; Cass. Civ. n. 2201/2007).

Va, inoltre, chiarito che la nullità per violazione del contraddittorio non è configurabile quando “*inalterato il quadro fattuale di riferimento, il collegio arbitrale si è limitato a sussumere il denunciato inadempimento di una parte del contratto sotto una fattispecie legale piuttosto che sotto un’altra, procedendo alla qualificazione giuridica della domanda e individuando la disposizione di legge applicabile al caso concreto*” (Cass. 16077/2021).

Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che non sia configurabile la lesione del contraddittorio né il vizio di una pronuncia *ultra petita* denunciati dall’impugnante, ove si consideri che, come detto, la *Controparte_1* aveva invocato la nullità della delibera di esclusione deducendo l’insussistenza della morosità ad essa addebitata in ragione di controcrediti eccepiti in compensazione, tra i quali venivano indicati quelli relativi alla prestazione di servizi di assistenza svolti a favore di *Parte_3* sino a marzo 2022; che su tale questione si sono misurate le parti e si sono pronunciati gli arbitri che hanno accolto

l'impugnazione avverso la delibera avendo riconosciuto la ragione creditoria eccepita in compensazione; che la diversa qualificazione giuridica della pretesa, effettuata dagli arbitri per titolo di *negotiorum gestio* invece che contrattuale, si è basata pur sempre sul medesimo quadro fattuale di riferimento, ossia lo svolgimento di prestazioni di servizi in conformità ad un rapporto contrattuale già in essere tra le parti che, per quanto disdettato per fine 2019, tuttavia, era proseguito sino a marzo 2022.

Il secondo motivo, relativo alla ricorrenza dei presupposti per la *negotiorum gestio*, deve ritenersi assorbito dalle considerazioni precedenti.

In ogni modo, pare anche opportuno segnalare che le doglianze svolte dall'impugnante con i propri primi due motivi di impugnazione devono ritenersi inconcludenti anche alla luce di un ragionamento di tipo controfattuale, che pur si impone nella fase rescindente del giudizio di impugnazione di lodo arbitrare (potendosi, al riguardo, mutuare i principi espressi dalla Suprema Corte in materia di impugnazione per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. secondo cui *“Nella fase rescindente del giudizio di revocazione, il giudice, verificato l'errore di fatto (sostanziale o processuale) esposto ai sensi del n. 4 dell'art. 395 c.p.c., deve valutarne la decisività alla stregua del solo contenuto della sentenza impugnata, operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente l'affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa; ove tale accertamento dia esito negativo, nel senso che la sentenza impugnata risulti, in tal modo, priva della sua base logico-giuridica, il giudice deve procedere alla fase rescissoria attraverso un rinnovato esame del merito della controversia, che tenga conto dell'effettuato emendamento”*; così Cass. 23/4/2020 n. 8051), posto che, ove gli arbitri avessero ricondotto la pretesa di compenso, invocata da *Controparte_1* al titolo negoziale da questa espressamente dedotto in causa (attribuendo inefficacia alla disdetta comunicata da *Parte_1* in data 30/12/2019 per la scadenza contrattuale del 31/12/2019, e, ciò, in ragione della mancata interruzione del rapporto a tale data, rapporto che ebbe a proseguire sino al 31/3/2022), è plausibile ritenere che essi sarebbero giunti alla medesima conclusione favorevole a *Controparte_1* avendo gli stessi ritenuto che fossero rilevanti e fondate (sia pure ai sensi degli artt. 2028 e 2031 c.c.) le medesime allegazioni in fatto dedotte da *Controparte_1* a sostegno della pretesa di compenso in base al “contratto di affidamento di servizi” stipulato tra le parti.

Quanto ai motivi di impugnazione terzo e quarto, ad avviso della Corte tali motivi sono da ritenersi in parte inammissibili ed in altra parte infondati.

Va richiamato che con tali motivi l'impugnante ha invocato la nullità del lodo per "violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 116 c.p.c." deducendo, al riguardo, che gli elementi di prova acquisiti in causa non sarebbero stati idonei a dimostrare, in un caso, che *Controparte_1* successivamente al 31/12/2019, avesse svolto esattamente tutte le prestazioni di assistenza amministrativa che costituivano oggetto del rapporto di affidamento di servizi concluso tra le parti; nell'altro caso, che fossero stati correttamente dimostrati i costi per le spese relative alle campagne irrigue degli anni 2020, 2021 e per la pulitura fossi anno 2022, oggetto delle fatture n.ro 93/2020, 65/2021, 44/2022 e 67/2022.

Rispetto a tali motivi di impugnazione, da un lato, ne va evidenziata l'inammissibilità, nella parte in cui l'impugnante ha inteso, con essi, sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio ai fini di un riesame della decisione, trattandosi della pretesa di una nuova valutazione nel merito incompatibile con i limiti della cognizione propria del presente giudizio di impugnazione di lodo di arbitrato rituale; da un altro lato, ove volesse ritenersi che l'impugnante abbia inteso, con tali motivi, lamentare la carenza di motivazione, ne andrebbe rilevata l'infondatezza, posto che, restando precluso il riesame del merito del giudizio già espresso dal Collegio arbitrale, l'impugnazione sulla motivazione è ammessa solo in presenza di una carenza della motivazione tale da integrarne una sostanziale inesistenza, ovvero allorché sussista una *"impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale"* (Cass. 3768/2006); che tale situazione non è certo configurabile nella fattispecie per cui è causa, avendo il collegio arbitrale diffusamente motivato, con riferimento alle risultanze istruttorie, le ragioni del riconoscimento delle voci di credito di cui si duole l'impugnante con i predetti motivi di impugnazione.

11) Per le ragioni sopra esposte, l'impugnazione deve essere rigettata, con conseguente conferma del lodo impugnato.

Le spese processuali vengono regolate secondo il principio della soccombenza, con la conseguenza che l'impugnante deve essere condannata a rimborsare alla parte impugnata le spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo con applicazione dei parametri medi di Tariffa, come previsti dal DM del 13/08/2022 per causa di valore

indeterminabile di complessità media e con esclusione di quanto riferibile a compensi per la fase istruttoria – trattazione, non tenutasi in questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria o diversa domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di lodo arbitrale proposta dall'impugnante

Parte_1

nei confronti di

Controparte_1

[...]

così provvede:

1) rigetta l'impugnazione e, per effetto, conferma il lodo impugnato;

2) condanna l'impugnante *Parte_1* alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore dell'impugnata *Controparte_1*

[...]

che si liquidano in complessivi euro 8.470,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18/2/2026.

Il consigliere est.

dott. Lorenzo Orsenigo

Il presidente

dott.ssa Marianna Galioto